



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Formovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 23 maggio 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuta una riunione concernente la situazione occupazionale di **BERNARDI GROUP SPA**, per procedere all'esperimento della procedura di esame congiunto ex art. 2 D.P.R. 218/00.

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Franco Alborghetti e Jessica Toffanin, assistiti dai consulenti Alessandro Cazzola e Marco Fasola;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Giovanni Dalò;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Mirco Ceotto;
- per la UILTuCS UIL Naz.le, Mirco Ceotto in forza di delega.

E', altresì, presente il dott. Luca Antonicelli in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia.

PREMESSO CHE

- la Società in oggetto - che svolge attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti e destinataria di ammortizzatori sociali a regime - con comunicazione trasmessa in data 18.04.13 (Prot. n. 9022) ha richiesto l'attivazione della procedura di cui in epigrafe e, pertanto, con nota dell'08.05.13 (prot. 10327) le Parti sono state convocate alla riunione del 13.05.13, rinviata, oltre il termine legale di espletamento della procedura, alla data odierna (nota prot. 10499 del 10.05.13), come richiesto da tutte le parti interessate con nota del 09.05.13;
- nel corso della presente riunione le Parti si sono confrontate in ordine alla situazione occupazionale dell'Azienda, che è in attesa di conoscere le determinazioni del Tribunale di Roma, al quale è stata presentata istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo. Nelle more delle determinazioni giudiziali e tenuto conto della situazione di crisi in cui versa l'Azienda, in esito al confronto, le Parti convengono sulla necessità di far ricorso al trattamento di Cigs per crisi con le modalità di seguito indicate. Si precisa, altresì, che in data 12.09.12 presso questa sede ministeriale la Società in oggetto ha sottoscritto verbale di accordo per il ricorso al trattamento di Cigs per la durata di 24 mesi, a decorrere dal 10.09.12, per cessazione parziale di attività di alcuni reparti della sede di Ronchis (UD), con riguardo a complessivi n. 70 lavoratori. A tal riguardo la Società precisa che i

lavoratori di cui al citato accordo del 12.09.12 non sono interessati all'intesa odierna.

TUTTO CIO' PREMESSO,


le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1. La Società presenterà istanza - alla Div. IV della Direzione Generale delle Politiche attive e Passive del Lavoro - al fine della concessione del trattamento di CIGS, ai sensi dell'art. 1 legge 223/91 ss.mm.ii., per crisi aziendale, per la durata massima di 12 mesi, a decorrere dal 24.05.13.
2. L'intervento di Cigs interesserà un numero massimo di 140 unità lavorative - su un organico complessivo di 188 dipendenti e, pertanto, al netto dei lavoratori già in Cigs di cui al citato accordo del 12.09.12 - di cui n. 125 in forza presso tutti i punti vendita aziendali - pari a 27 negozi siti in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Abruzzo - e n. 15 amministrativi della sede di Ronchis (UD).
3. I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno progressivamente collocati in Cigs, con equa applicazione del criterio della rotazione.
4. La Società richiederà il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale da parte dell'Inps, stante le difficoltà economiche in cui versa.
5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c.40,42,43 e 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
6. Al fine di perseguire l'obiettivo della ricollocazione dei lavoratori sospesi in Cigs, l'Azienda si impegna a mettere in campo le seguenti iniziative:
 - sono in corso trattative per la cessione di alcuni punti vendita a soggetti terzi, con conseguente passaggio dei lavoratori in forza agli stessi negozi;
 - la Società si farà parte attiva per favorire la ricollocazione dei lavoratori presso altre aziende operanti sul territorio;
 - l'Azienda si impegna a promuovere iniziative finalizzate alla formazione e riqualificazione del personale, anche attraverso il coinvolgimento delle competenti Istituzioni locali. A tal riguardo, la Regione Friuli Venezia Giulia, per quanto di competenza, manifesta la piena disponibilità al fine della fattiva realizzazione delle politiche attive del lavoro e della salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio regionale;
 - l'Azienda, inoltre, potrà attivare procedura di licenziamento collettivo finalizzata alla collocazione in mobilità dei lavoratori che manifesteranno la non opposizione al licenziamento.
7. La Regione Friuli Venezia Giulia, inoltre, per quanto di competenza, esprime parere favorevole all'intervento di Cigs proposto nei termini di cui al presente accordo.


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 2 del D.P.R. 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

BERNARDI GROUP SPA



FILCAMS CCGI



FISASCAT GISVUILTRICS UIL

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

